

## FAQ

### **PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA UCRAINA AL 31 DICEMBRE 2023**

- 1. Gli enti locali inclusi negli elenchi allegati ai DM n.10017 e n.10019 del 15 marzo 2023 di prosecuzione del finanziamento dei posti SAI fino al 31 dicembre 2023, che non abbiano ancora avviato tutte o parte delle attività e servizi al momento della pubblicazione dei DM stessi, possono comunque procedere all'attivazione? Sono ancora previste deroghe per l'attuazione delle attività di accoglienza dei cittadini ucraini nel SAI?**

Il decreto ministeriale di prosecuzione del finanziamento DM 10017 del 15 marzo 2023, con il quale sono finanziati dal 4 marzo fino al 31 dicembre 2023 n. 92 progetti SAI, categoria Ordinari, per complessivi 2125 posti in ampliamento (originariamente finanziati con DM 23.08.2022 fino al 31.12.2022 e successivamente prorogati fino al 3 marzo 2023), e il decreto ministeriale di prosecuzione del finanziamento DM del 15 marzo 2023, con il quale sono finanziati dal 4 marzo fino al 31 dicembre 2023 n. 81 nuovi progetti SAI, categoria Ordinari, per complessivi 2066 posti (originariamente finanziati con DM 23.08.2022 fino al 31.12.2022 e successivamente prorogati fino al 3 marzo 2023), rientrano nel regime di straordinarietà, in base a quanto è stato disposto dall'articolo 1, comma 669 della legge 29 dicembre 2022, n. 19.

In considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2023 ed in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina, restano valide le disposizioni di cui alla ODCPC 872/2022, come modificata dalla ODCPC 881/2022, anche con riferimento alle deroghe previste per l'attuazione delle attività di accoglienza dei cittadini ucraini nel SAI. Pertanto, ciascun ente locale titolare di finanziamento, sia di posti di nuovi progetti che di posti in ampliamento SAI, individua le modalità di affidamento del servizio per l'attivazione per la prosecuzione dello stesso nel rispetto della normativa di settore, tenuto conto delle disposizioni derogate, e fermo restando il rispetto delle linee guida sul funzionamento del SAI, allegate al DM 18 novembre 2019.

Di conseguenza, in applicazione dei richiamati decreti ministeriali, gli enti locali inseriti negli elenchi allegati agli stessi possono proseguire nello svolgimento delle attività e della prestazione dei servizi o procedere nell'attivazione degli stessi, ove nelle more non avviati.

Relativamente agli adempimenti amministrativi e operativi previsti dalle citate linee guida e richiamati dalle schede tecniche a cura del Servizio Centrale, gli enti locali, che non avessero ancora provveduto nel corso dei mesi precedenti alle formali comunicazioni per non essere stati nella condizione di avviare le attività, sono tenuti a procedere nel rispetto delle scadenze, avendo come data di riferimento quella del 15 marzo 2023, corrispondente all'ultimo DM di finanziamento.

## FAQ

- 2. Al fine dell'affidamento dei servizi, quale importo devono prendere in considerazione gli enti locali inclusi negli elenchi allegati ai DM n.10017 e n.10019 del 15 marzo 2023 di prosecuzione del finanziamento dei posti SAI fino al 31 dicembre 2023, in relazione all'assegnazione delle risorse di cui ai DM sopracitati?**

Ciascun ente locale titolare di finanziamento, sia di nuovi progetti che di posti in ampliamento SAI, può considerare l'importo complessivo come somma dei Decreti di finanziamento che afferiscono al periodo 1 gennaio al 3 marzo 2023 e 4 marzo 31 dicembre 2023.